



Arma dei Carabinieri



FEDERMANAGER

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
FEDERMANAGER

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi, di seguito anche "l'ARMA", e FEDERMANAGER, nella persona del Presidente, Dott. Stefano Cuzzilla,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "*Norme contro la violenza sessuale*";

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e segnatamente l'art.5, il quale prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*" (c.d. *Codice rosso*);

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022 e n. 150 recante “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” (c.d. *Riforma Cartabia del processo penale*);

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*” (c.d. *Legge Roccella*);

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, che hanno espressamente sancito la parità di trattamento tra le persone, il primo - in linea generale - indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il secondo in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- promuove strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza ai danni delle vittime vulnerabili anche con il coinvolgimento delle associazioni e degli enti del terzo settore;
- ha istituito la *Sezione Atti Persecutori* - collocata nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - per svolgere attività di studio e analisi del fenomeno, elaborare valutazioni sui “*fattori di rischio*”, nonché sviluppare mirati programmi di formazione;
- ha elaborato un “*Prontuario operativo*”, quale documento di analisi sul fenomeno, riepilogativo delle migliori pratiche adottate dai Reparti Carabinieri nella gestione dei casi;
- ha costituito la “*Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*”, composta da ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente formati, in servizio nelle articolazioni investigative territoriali con compiti di supporto al personale delle unità operative direttamente impiegate nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno;
- collabora, quale rappresentante del Ministero della Difesa al *Tavolo Interministeriale*, istituito nel 2013, per l'elaborazione del “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;
- opera nell'ambito dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), uno strumento operativo interforze, istituito nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza, volto ad ottimizzare l'azione delle Forze di polizia nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria;
- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

TENUTO CONTO del protocollo d'intesa siglato con il *Soroptimist International Italia* - organizzazione internazionale che promuove l'avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani - e delle collaborazioni già avviate nell'ambito delle progettualità:

- “Una stanza tutta per sé”, consistente nell’allestimento, all’interno delle caserme dell’Arma ubicate su tutto il territorio nazionale, di locali idonei all’ascolto protetto di minori e di donne vittime di violenza, nonché nella fornitura di *kit* per la videoregistrazione delle testimonianze e delle audizioni;
- “*Mobile Angel*”, finalizzato a fornire un sistema di allarme alle vittime di violenza di genere per sostenere il percorso di denuncia in ambito giudiziario;

VISTO che FEDERMANAGER, nel proprio Statuto, ha istituito in via permanente il Coordinamento nazionale del Gruppo denominato “Federmanager Minerva”, volto a valorizzare la presenza femminile nei ruoli di leadership attraverso partecipazione e affermazione delle donne negli ambiti sociali, economici e istituzionali, anche al fine di contribuire alla realizzazione di pari opportunità tra i generi;

VISTO che FEDERMANAGER ha adottato una Politica della parità di genere che, tra i suoi obiettivi, si propone di individuare i principi e le linee guida che delineano l’impegno dell’organizzazione nei confronti dei temi relativi alla valorizzazione delle diversità di genere e l’*empowerment* femminile, di creare processi e procedure collegate ai temi della parità di genere e di comunicare e diffondere all’interno e all’esterno dell’organizzazione tale Politica e la sua relativa attuazione;

CONSIDERATO che FEDERMANAGER, a seguito del conseguimento della certificazione per la Parità di Genere ai sensi della norma UNI PDR 125/2022, si è impegnata ad attivare una metodologia contro ogni forma di violenza e molestia sui luoghi di lavoro anche attraverso la designazione del Consigliere di Fiducia Esterno, individuando una procedura per la segnalazione anonima dei casi;

CONSIDERATO che FEDERMANAGER periodicamente informa le associate e gli associati con eventi tematici sul tema e promuove, organizza e aderisce a iniziative pubbliche e di sensibilizzazione sugli obiettivi di *diversity, equity & inclusion*;

CONSIDERATO che FEDERMANAGER, periodicamente per il tramite della sua Federmanager Academy, promuove corsi di formazione e opportunità formative sul tema *diversity, equity & inclusion* e, non da ultimo, sulla normativa e prassi di contrasto alla violenza di genere sul luogo di lavoro;

CONSIDERATO che lo sviluppo di una “*cultura del rispetto e della dignità*”, volta al superamento di pregiudizi e stereotipi di genere, trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l’azione di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione;

Tutto ciò premesso, l’ARMA e FEDERMANAGER, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra L'ARMA e FEDERMANAGER, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le arce prevalenti di collaborazione riguardano:
 - la realizzazione di iniziative volte a prevenire ogni fenomeno violento e/o discriminatorio in danno delle donne e delle persone in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità;
 - l'organizzazione di attività formative e informative (conferenze, convegni, seminari, interviste, *podcast*, video ed eventi promozionali) sulle materie oggetto del presente protocollo.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - l'ARMA si impegna a:
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
 - promuovere azioni congiunte di comunicazione per diffondere una cultura della prevenzione su tutti gli aspetti collegati alla violenza di genere e alla discriminazione in generale.
 - FEDERMANAGER si impegna a:
 - organizzare iniziative ed eventi rivolti alle donne e alle persone in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità, curandone la divulgazione e la visibilità sociale;
 - sostenere azioni informative ed educative, rivolte ai propri associati e, per il loro tramite, al personale delle aziende rappresentate, al fine di rafforzare la "*cultura del rispetto e della dignità*";
 - coinvolgere gli altri *partners* dell'associazione, in modo da favorire la formazione di una "*rete diffusa*", capace di sostenere le varie attività previste e discendenti dalla presente intesa;
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza o discriminatori.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari. Tuttavia, qualsiasi iniziativa, che preveda un impegno economico, verrà definita con appositi accordi attuativi, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le parti, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, nonché i relativi responsabili.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per FEDERMANAGER, la Responsabile Parità di genere del Gruppo Federmanager e la Responsabile della Comunicazione di Gruppo Federmanager sulla Parità di genere.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e FEDERMANAGER si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte a quelli propri esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai propri marchi o loghi rimane riservato al loro esclusivo titolare.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, l'ARMA e FEDERMANAGER forniscono il consenso all'apposizione e all'utilizzo di marchi o loghi dell'altra su documenti, cartacei o informatici, pagine web, manifesti, volantini e altri strumenti di divulgazione informativa, per l'esecuzione e la pubblicizzazione delle attività e dei progetti attinenti al presente Protocollo di intesa. L'autorizzazione all'apposizione e all'utilizzo dei marchi e/o dei loghi dell'altra Parte non si estende ad attività o progetti non concordate e/o per scopi estranei al presente Protocollo. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e/o logo dell'altra, al preventivo assenso di quest'ultima.
4. L'ARMA e FEDERMANAGER si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del proprio marchio, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della

- scadenza prevista, le PARTI si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
 3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
 4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
16.04.2024
09:03:46
GMT+01:00



IL PRESIDENTE
DI FEDERMANAGER

(Dott. Stefano Cuzzilla)

Signed by: CUZZILLA STEFANO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 30-04-2024 12:12 UTC +02